



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 163 – 10 GIUGNO 2021

Riunione del 09/06/2021

80.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:
...omissis...

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente estensore
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

Con atti di deferimento relativi al procedimento disciplinare RG n. 28 20-2021 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere nei confronti degli atleti ...omissis... *per non aver presentato – dopo la rituale richiesta da parte del Sodalizio di appartenenza – il certificato medico per l'attività sportiva agonistica, malgrado ne fossero già in possesso: violando i seguenti articoli: Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 10, 10bis e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19, 21 e 22 del R.A.T. e artt. 74, 75 e 77 del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alle lettere b), e j).*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza in videoconferenza del 9 Giugno 2021 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav avv. Marco Rossini, erano presenti:

il difensore costituito degli incolpati, avv. Martina Mazzocchetti nonché gli incolpati accompagnati ognuno dal proprio genitore;

IL TRIBUNALE FEDERALE

Prima di procedere, il Presidente chiedeva alle parti se vi fossero problemi per la riunione dei procedimenti.

L'avv. Mazzocchetti dichiarava il proprio assenso ed il Presidente disponeva la riunione dei procedimenti a carico dei tesserati ...omissis....

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;



- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati, nonché la difesa degli atleti che si riportava alla memoria difensiva ritualmente depositata agli atti

OSSERVA

Il procedimento in esame trae origine da un esposto della ASD Fuoriclasse Pallavolo Montesilvano del 31/10/2020 con il quale era rappresentato alla Procura Federale che gli atleti incolpati si erano resi responsabili di un illecito disciplinare, per la mancata presentazione del certificato medico di idoneità agonistica nonostante i ripetuti solleciti inviati anche a mezzo Pec da parte del sodalizio di appartenenza.

In sede di indagine la Procura acquisiva i documenti prodotti dalla difesa degli atleti da cui risultava che già dall'agosto del 2020 gli incolpati, insieme ad altri atleti tesserati con la ASD Fuoriclasse Pallavolo Montesilvano, avevano fatto richiesta di trasferirsi presso il sodalizio ASD Pallavolo Montesilvano 3 NW Polisportiva.

Era anche documentata la lunga trattativa intercorsa tra le parti che in data 31/10/2020 aveva portato alla firma di un accordo scritto tra i due sodalizi, sottoscritto anche dagli atleti che avevano chiesto il trasferimento, in forza del quale erano definiti congiuntamente i termini anche economici relativi al suddetto trasferimento.

La Procura Federale, prendeva atto della predetta documentazione, tuttavia riteneva comunque acquisite agli atti le prove dell'illecito disciplinare di cui si erano resi responsabili gli incolpati, i quali peraltro non negavano il fatto storico della mancata produzione dei certificati medici.

La Procura, quindi, deferiva gli atleti innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione sopra riportato.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente tutta la documentazione prodotta e le circostanze emerse nel procedimento, ritiene che la condotta contestata agli atleti sia dimostrata e pertanto sia meritevole di sanzione disciplinare; tuttavia, la stessa dovrà essere adeguatamente graduata in ragione delle circostanze attenuanti riscontrate in base alle seguenti motivazioni.

Appare compiutamente provato, infatti, sulla base della documentazione in atti, che gli atleti ...omissis..., benché regolarmente invitati per l'inizio dell'attività agonistica



relativamente all'anno 2020/2021 a sottoporsi a visita medico sportiva, non hanno inviato il certificato medico sportivo richiesto dal sodalizio di appartenenza ASD Fuoriclasse Pallavolo Montesilvano.

È risultato altresì dimostrato che proprio nell'ultimo giorno utile per la consegna dei certificati al sodalizio di appartenenza, aveva avuto positiva conclusione una lunga trattativa che aveva portato i due sodalizi e gli atleti a formalizzare l'accordo relativo al loro trasferimento alla ASD Pallavolo Montesilvano 3 NW.

La lunghezza della trattativa, la convinzione del suo buon esito (come effettivamente verificatosi) oltre che la materiale difficoltà, in periodo di pandemia da Covid 19, di prenotare le relative visite specialistiche, ha portato gli incolpati a trascurare l'incombenza relativa alla consegna dei certificati, senza alcun intento doloso o speculativo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico degli atleti ...omissis..., la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 (quindici).

Roma, 09 giugno 2021.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 giugno 2021